



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 78** DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di marzo (29.03.2022), alle ore 17.42 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
FERRAGLIA VITTORIO
FONTANELLA SIMONE
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
MOSANER ADALBERTO
PRATI LORENZO
SANTONI NICOLA
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

BERTOLDI GABRIELE
CAPRONI MARIO
GATTI FRANCO
POZZER LORENZO
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore
SERAFINI MIRELLA

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano la Consigliera Serafini e l'Assessore Salizzoni: il numero dei presenti sale a 18.
^^

Relazione.

Con l'art. 5 della legge provinciale n. 22 dd. 27/12/2021 (legge provinciale di stabilità per l'anno 2022) sono state introdotte delle modifiche alla normativa sull'IMIS di cui alla legge provinciale 30/12/2014 n. 14.

Di conseguenza si rende necessario provvedere ad adeguare anche il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMIS recependo, in primis, le modifiche apportate dalla Provincia e contestualmente introdurre alcune altre variazioni che si rendono opportune per rendere il regolamento più chiaro e permetterne una più corretta applicazione.

Di seguito si riassumono le modifiche maggiormente significative che vengono proposte:

- Art. 3 – vengono introdotte alcune modifiche di carattere formale al fine di meglio disciplinare la scadenza di pagamento del tributo per aree divenute edificabili;
- Art. 4 - dall'esclusione dell'imposta vengono tolti gli enti strumentali degli enti pubblici a seguito della modifica normativa introdotta dalla PAT. Viene inoltre tolto il comma 3 in quanto riferito a disposizioni in vigore fino al 2019;
- Art. 5 - viene tolta la lettera c) del comma 1 in quanto la normativa provinciale non prevede più l'assimilazione all'abitazione principale dell'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'unità stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- Art. 7 - vengono introdotte alcune modifiche di carattere formale per rendere il testo maggiormente comprensibile; inoltre vengono elencate le varie tipologie di comunicazione che devono o possono inviare i contribuenti anche in ragione di quanto specificato nella modifica normativa introdotta dalla Provincia secondo la quale, in caso di residenze diverse dei coniugi, il Comune può prevedere una comunicazione nella quale viene indicato il fabbricato che costituisce la dimora del nucleo familiare ai sensi di quanto previsto anche dall'art. 144 del codice civile.
- Art. 9 e 10 vengono introdotte alcune modifiche di carattere formale per rendere il testo coerente con le nuove disposizioni normative.
- Art. 11 - viene espunto il comma 6 in quanto riguarda una tipologia non più attuale e per la quale la giurisprudenza ormai si è espressa molte volte in senso contrario;
- Art. 12 - vengono introdotte alcune precisazioni di carattere operativo e delle modifiche di carattere formale, oltre all'adeguamento alla nuova normativa provinciale. Al comma 7 viene ridotto il termine entro il quale può essere presentata la richiesta di rimborso da 5 a 3 anni.

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

A tal proposito vale rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 (annualità 2022-2024) è stato fissato al 31/05/2022 dal D.L. 228 dd. 20/12/2021, come convertito dalla L. 15/2022.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 449.

Visti gli art. 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Vista l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) modificato da ultimo con la deliberazione consiliare n. 235 dd. 04/08/2020.

Visto l'art. 5 della legge provinciale n. 22 dd. 27/12/2021 (Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022).

Visto il D.L. 228/2021, come convertito dalla L. 15/2022, che ha fissato al 31 maggio 2022 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2022.

Vista il testo riportante le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice con le modifiche riportate in formato revisione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice proposto all'approvazione e composto da n. 16 articoli, aggiornato con le modifiche proposte, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

Dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 10/03/2022 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole.

Visto il parere dell'Organo di revisione comunale acquisito in data 18/03/2022 al n. 11320, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000.

Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dall'1.1.2022, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006.

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Su invito del Sindaco Cristina Santi;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 18

- voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Betta, Chiocchia, Chizzola, Ferraglia, Fontanella, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) così come riportate nel testo in "modalità revisione", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per la

disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente, nel nuovo testo approvato, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine dell'applicazione delle norme in esso contenute nel pubblico interesse, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 18

- voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Betta, Chiocchia, Chizzola, Ferraglia, Fontanella, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegati n. 2

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.